

OGGETTO: Criteri per la ripartizione del Fondo per la morosità incolpevole destinato ai comuni ad alta tensione abitativa.  
Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento la Giunta individua i criteri per la ripartizione, tra i Comuni veneti ad alta tensione abitativa, delle risorse del Fondo per la morosità incolpevole ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 e provvede all'erogazione agli stessi, a titolo di acconto, delle somme già disponibili.

---

**IL VICE PRESIDENTE On. Marino Zorzato**

~~L'Assessore Massimo Giorgetti~~ riferisce quanto segue.

Nell'ambito delle "Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare" previste all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è stato istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

La disponibilità del suddetto Fondo è stata successivamente integrata di 15,73 milioni di euro per l'anno 2014 e di 12,73 milioni di euro per l'anno 2015 con la legge 23 maggio 2014, n. 80.

Con il decreto di attuazione emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 maggio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2014, n. 161, è stata ripartita la dotazione del Fondo per l'anno 2014 (euro 20 milioni), di cui euro 1.006.009,20 assegnati alla Regione Veneto e sono stati stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi.

In base a tali criteri il suddetto fondo va ripartito fra i Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003 n. 87.

Inoltre, l'art. 2 del decreto ministeriale (DM) 14 maggio 2014 definisce la morosità incolpevole come la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale possono essere dovute ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Il successivo art. 3 del DM definisce i criteri per l'accesso ai contributi e stabilisce che il comune nel consentire l'accesso ai contributi per morosità incolpevole verifichi che il richiedente:

- a) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
- b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- c) sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- d) abbia cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno;
- e) non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del decreto legge n. 102/2013 gli alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati ai sensi della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10.

In base al comma 3 del medesimo articolo del DM, costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- a) ultrasettante;
- b) minore;
- c) con invalidità accertata per almeno il 74%;
- d) in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata non può superare l'importo di euro 8.000,00 (art. 4 del DM).

Il successivo art. 5 del citato decreto ministeriale individua le priorità nella concessione dei contributi stabilendo che i provvedimenti comunali di cui al presente decreto sono destinati alla concessione di contributi in favore:

- a) di inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
- b) di inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile;
- c) di inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

I Comuni in totale autonomia, pur nel rispetto dei criteri di idoneità previsti dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, provvederanno alla concessione dei contributi in base ad una valutazione complessiva che tenga conto anche della data stabilita per l'esecuzione dello sfratto, dell'adesione dell'inquilino ai progetti individualizzati proposti dai Servizi Sociali e della capacità economica complessiva del nucleo familiare al momento della presentazione dell'istanza.

Al fine di rendere i Comuni immediatamente operativi le somme già disponibili sul capitolo 102189/U del bilancio di Previsione 2014 pari ad € 1.006.009,20 verranno ripartite tra i Comuni ad alta tensione abitativa secondo il prospetto di cui all'Allegato A in base al fabbisogno espresso in sede di procedimento per il sostegno alla locazione anno 2010 (FSA anno 2010), il cui riparto è stato approvato con DGR 3 aprile 2012, n. 536, escludendo le domande con credito Irpef maggiore di € 200,00 in analogia al criterio adottato per la rilevazione del fabbisogno nell'ambito del procedimento per il sostegno alla locazione anno 2014 (FSA 2014), ultima iniziativa di settore in fase di imminente avvio. Tale scelta è motivata dal fatto che il bacino di utenza per gli interventi a favore delle situazioni di morosità incolpevole è sostanzialmente lo stesso individuato per il sostegno all'affitto. Al riguardo si ritiene più significativo il riferimento ai dati relativi al FSA 2010 anziché al FSA 2011 a causa della esclusione, in quest'ultima edizione del Fondo, delle famiglie che avevano usufruito della detrazione sull'affitto in occasione della presentazione della dichiarazione dei

redditi. Inoltre, i dati presi in esame per il riparto, presentano una notevole analogia con la distribuzione in base alla popolazione residente.

Entro la data che sarà successivamente comunicata in funzione dell'effettivo trasferimento alla Regione dell'ulteriore disponibilità assegnata pari ad euro 791.226,00, i Comuni, al fine di fornire dati oggettivi per il riparto definitivo e consentire alla Regione di esercitare l'attività di controllo e monitoraggio prevista dell'art. 7 del citato decreto ministeriale, provvederanno a inoltrare alla Sezione Edilizia Abitativa un report con l'elenco dei beneficiari, il tipo di intervento richiesto e l'ammontare del contributo erogato.

Sulla base dei dati consuntivi verrà effettuato il conguaglio del Fondo Morosità incolpevole 2014 ripartendo le risorse aggiuntive ovvero le eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dell'Amministrazione regionale in funzione delle trattative andate a buon fine.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2014, n. 161;

VISTA la delibera CIPE 13 novembre 2003 n. 87

VISTA la l.r. n. 10/1996;

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

#### DELIBERA

1. le premesse fanno parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 5 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 l'**Allegato A** parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante il Prospetto di riparto dell'acconto del Fondo per morosità incolpevole – anno 2014;
3. di impegnare a titolo di acconto del Fondo per morosità incolpevole – anno 2014 in favore dei Comuni ad alta tensione abitativa di cui al citato prospetto **Allegato A**, gli importi ad essi spettanti e risultanti dal prospetto medesimo, per complessivi euro 1.006.009,20 sul capitolo 102189/U codice SIOPE 1 05 03 1535 ad oggetto "Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli – trasferimenti correnti (Art. 6, c.5, D.L. 31.8.2013, n. 102)" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 che presenta sufficiente disponibilità, non trattasi di debito commerciale;

4. alla liquidazione dell'importo di cui al precedente punto 3 si provvederà in un'unica soluzione entro il corrente esercizio finanziario, verificata l'effettiva disponibilità di cassa;
5. di attestare l'avvenuta riscossione di euro 1.006.009,20 sul capitolo 100730/E del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della l.r. 1/2011;
7. di incaricare la Sezione Edilizia Abitativa dell'esecuzione del presente atto;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO  
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. Luca Zaia